

**Corte di Cassazione - sezione VI civile - 1, ordinanza n. 24821, pubblicata il 5 dicembre 2016**

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in cancelleria, e regolarmente depositata, la seguente relazione: 'Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che MV ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento depositato in data 22 ottobre 2014 con cui la Corte d'Appello di Ancona-Sezione Minori ha parzialmente accolto il reclamo da lui proposto avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni delle Marche, prevedendo un ulteriore pomeriggio di permanenza del minore presso il padre, nonché riducendo da € 800,00 a €700,00 mensili il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio;  
che MC, madre del minore, resiste con controricorso;  
considerato che con il primo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sia della motivazione apparente in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nel determinare l'assegno di mantenimento (che egli aveva chiesto fosse ridotto a €250,00) senza fare riferimento ad alcun ulteriore elemento di fatto diverso dalla circostanza che la C, avendo lasciato la casa familiare al V, debba sostenere spese di abitazione, sia dell'omesso esame di un fatto discusso e decisivo quale l'indebitamento caratterizzante la situazione economica di esso ricorrente;  
che con il secondo motivo il ricorrente si duole della falsa applicazione degli artt. 155 e 156 cod. civ. in quanto il giudice di merito avrebbe implicitamente applicato l'art. 156 cod. civ. al caso di specie, giacchè avrebbe integrato il mantenimento determinato per il minore con una quota delle spese che la madre deve sostenere per la propria abitazione, così erroneamente estendendo la normativa sulla separazione dei coniugi alla coppia di fatto;  
ritenuto che il primo motivo di ricorso appare infondato sotto entrambi i profili evidenziati atteso che, da una parte, la motivazione apparente è equiparabile ad una mancanza di motivazione (cfr. S.U.n.8043/14), laddove la corte distrettuale appare invece aver espresso puntuale motivazione (la cui eventuale insufficienza, della quale in sostanza si duole il ricorrente, non rileva più quale vizio denunciabile ex art.360 n. 5 cod.proc.civ) in ordine agli

elementi utilizzati nella valutazione comparativa delle rispettive risorse economiche dei genitori; dall'altra il denunciato vizio di omesso esame non pare sussistere in quanto la Corte d'Appello, nel fondare il proprio convincimento circa la non corrispondenza della situazione reddituale del V a quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, ha preso esplicitamente in considerazione la situazione di indebitamento da lui documentata;

che il secondo motivo di ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito non pare aver applicato nella specie il disposto dell'art. 156 cod. civ. laddove, nel determinare l'assegno periodico a norma dell'art. 337-ter cod. civ., ha considerato, ai fini della verifica -prescritta dal comma IV, n.4 di tale articolo- in ordine alle risorse economiche di entrambi i genitori, anche il debito gravante sulla C per disporre di una abitazione, peraltro non solo per sé ma anche per il figlio minore;

che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380-bis cod. proc. civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.'

2. All'esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese, letta la memoria del ricorrente, condivide integralmente i rilievi svolti nella relazione. Avverso i quali il ricorrente reitera, nella memoria, le proprie considerazioni su quanto esposto dal giudice di merito a giustificazione della decisione sul punto controverso, considerazioni che -avendo il giudice nel provvedimento espressamente fatto riferimento, tra gli elementi oggetto di valutazione, ai debiti mensilmente da onorare "per rata mutuo e per restituzione prestiti" - non risultano idonee a giustificare la prospettata doglianza di omessa o meramente apparente motivazione su fatti controversi e decisivi.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in €2.100 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da inoltre atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente

dell'ulteriore importo a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, trattandosi di controversia esclusa dall'obbligo di versamento del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2016

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2016